

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Allegato C

Sede Legale: Piazza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

N. _____ DEL _____ REGISTRO UNICO AZIENDALE

CONTRATTO D'APPALTO

dei "lavori per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell'area del
Presidio ospedaliero Santo Stefano di Prato. – CUP: D38I20000800007 – CIG: _____

L'anno duemila _____ (20__) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale
apposta

TRA

L'Azienda USL Toscana centro con sede legale in Piazza Santa Maria Nuova n. 1 -
Firenze, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in persona del
_____ nato a
_____, il _____, domiciliato per la carica in
_____, giusta delega conferita con deliberazione n.
_____ del _____, che in seguito per brevità sarà
denominata "Stazione appaltante"

E

_____ nato _____, residente a
_____, codice fiscale _____, per la carica
domiciliato in _____ via _____ n° _____, il
quale interviene al presente atto nella qualità di
_____ della _____ con sede
legale a _____, iscritta presso la Camera di
Commercio di _____ codice fiscale _____ e al n° R.E.A. (____) -
_____;

(eventuale) mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da _____ – _____ con sede legale a _____ (Mandataria) e _____ con sede legale a _____ (Mandante), come da mandato Rep. n. _____ registrato all'Agenzia delle Entrate di _____ il _____ al n. _____ Serie _____, di seguito per brevità denominato "Appaltatore" -

PREMESSO

- che con deliberazione n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "di messa in sicurezza del Presidio Ospedaliero S. Stefano a Prato in relazione al tratto di Fosso Vella, compreso fra il sottopasso della ferrovia Firenze-Viareggio e la confluenza dello stesso nel Torrente Iolo, per un importo dei lavori da appaltare di €. 759.878,61 (settecentocinquantanovemilaottocentosettantotto/61 euro) + I.V.A. 22%, di cui: €. 17.129,88 (diciassettemilacentotrentanove/88) + I.V.A. per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, già predeterminati dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- che con la medesima delibera n° _____ del _____ è stata indetta gara di appalto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1. sub 2.2, del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;

- che i lavori sono stati aggiudicati all'Appaltatore sopra indicato con determina dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

- che il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla determina dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi

dell'articolo 32, commi 7, nel seguito denominato "Codice dei contratti pubblici";

- che è stata acquisita agli atti d'Ufficio mediante il portale AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la comunicazione antimafia rilasciata, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia), Protocollo _____;

- *(eventuale)* che il presente atto viene sottoscritto dopo aver acquisito l'autocertificazione antimafia di cui all'art. 88, comma 4-bis, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia);

- che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 è stato acquisito agli atti d'Ufficio in data _____, l'attestazione dello stato dei luoghi, sottoscritto in data _____, dal Direttore dei Lavori.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Premesse e Allegati.

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente riportate al presente articolo.

2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, sebbene non tutti allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere, come dichiarato in sede di gara per la loro esatta individuazione, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:

2. il capitolato speciale d'appalto, di seguito denominato per brevità "CSA" .;

3. tutti gli elaborati, le relazioni, i computi metrici e gli altri atti del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del Codice dei contratti pubblici;

4. l'elenco prezzi unitari;

comma 1, lettera eeeee) del Codice dei contratti pubblici.

4. L'importo del contratto, può variare, in aumento o in diminuzione, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici e le condizioni previste nel CSA.

Articolo 4 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal CSA, integrante il progetto esecutivo, nonché delle previsioni degli allegati progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 5 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE

DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto, approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di _____, Via _____ n° _____, indirizzo PEC: _____; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ove non diversamente disposto successivamente, mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito c/o _____ - Via _____ - _____, sul conto corrente dedicato di cui all'art.3 della Legge n°136/2010 - codice IBAN: _____ per l'impresa _____;

4. Le persone delegate ad operare sul conto dedicato avanti indicato sono:

a) _____ - Codice fiscale _____ ;

b) _____ - Codice fiscale _____ ;

5. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

6. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

7. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

8. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6 - TERMINI PER L'INIZIO

E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, fino al 30 giugno 2023, la Stazione appaltante procede alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici; la Direzione lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica, ai sensi dell'art. 5 comma 9, ultimo periodo, del DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49, espressamente nel verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisorie.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta, e tutti i dati necessari per consentire alla stessa la richiesta del DURC anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

4. La durata presunta dei lavori è stabilita in mesi 180 (centottanta) naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito agli articoli 17, 18, 19 e 20 del CSA.

Articolo 7 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi e con le

precisazioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal CSA come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 18, 55 e 56 del CSA..

Articolo 8 - **Penale PER I RITARDI**

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 18 del CSA, nel caso di mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali e/o inadempimenti non puntuali delle stesse, la Stazione appaltante provvederà alla contestazione formale all'appaltatore.

2. Ogni fattura é emessa al netto delle penali. Qualora la fattura sia stata emessa per l'importo non dovuto, l'Appaltatore emetterà specifica nota di credito di importo pari alla penale che la Stazione appaltante provvederà a stornare dalla fattura impropriamente emessa.

3. L'elenco degli adempimenti che determinano l'applicazione di penali, con i relativi importi, è stabilito nel CSA.

Articolo 9 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal CSA, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'Appaltatore le spese per:

a. l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri e la cartellonistica di cantiere;

b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c. attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio.

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, con requisiti idonei in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 10 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. Per la valutazione del lavoro a misura si richiama quanto disposto dal Capo 2 del CSA.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Articolo 11 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista alcuna revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'art. 106, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici.

Articolo 12. - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Si rimanda a quanto disposto dagli articoli 5 e 16 del CSA.

Articolo 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38 del CSA, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del Contratto, da erogare anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'[articolo 32, comma 8](#), dello stesso Codice, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2. Ai sensi del comma 1 dell'art. 207- Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici - del Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito con legge 17.07.2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", a parziale deroga di quanto stabilito al precedente comma 1, l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per l'intervento oggetto del presente contratto.

3. Le rate di acconto sono dovute al raggiungimento dell'importo pari a **200.000,00 € (duecentomila/00)**, al netto del ribasso d'asta e applicando le ritenute di garanzia nella misura dello 0,5%, al netto dell'importo dell'anticipazione erogata, secondo quanto risultante dal libretto di misura, Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all'art. 14 del Decreto 7 marzo 2018, n.49.

4. Le rate di acconto sono dovute inoltre se non vi siano ritardi nell'esecuzione imputabili all'Appaltatore

5. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato come previsto dall'articolo 43 del CSA.

6. Ai fini del presente articolo per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

7. In deroga alla previsione del comma 3, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purchè non eccedente tale percentuale. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell'art. 43 del CSA.

8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

9. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

10. Fermo restando quanto indicato all'articolo 38 del CSA, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 113 bis del Codice come sostituito dall'articolo 4 delle Legge 37/2019, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore **previa presentazione** di regolare fattura elettronica nella quale

devono essere indicati i seguenti codici identificativi: Codice Univoco Ufficio:C27NVZ

- Codice IPA: auslsc.

11. L'IVA è a carico della Stazione appaltante. Si applica l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

12. Ai sensi dei comma 2-bis e 3 dell'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge n. 89 del 23.06.2014, la fattura deve riportare **obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG _____) e il codice unico di progetto (CUP D38I20000800007)** senza i quali non è possibile procedere al pagamento della stessa.

13. L'Appaltatore si impegna, inoltre ad inserire nelle fatture il numero dell'ordine.

14. Il conto finale dei lavori è redatto entro 3 (tre) mesi dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare.

15. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accertato.

16. All'esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura elettronica da parte dell'Appaltatore. La rata di saldo comprensivo delle ritenute di cui all'articolo 28 comma 2 del CSA, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, sarà corrisposta secondo quanto previsto dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti pubblici, come sostituito dall'articolo 4 della Legge 37/2019 previa presentazione di regolare fattura elettronica.

17. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria, ai sensi del comma 6 dell'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Per i termini e le condizioni di costituzione della garanzia di cui al presente comma, si richiama quanto disposto dall'articolo 43 del CSA.

18. A decorrere dalla data stabilita per l'applicazione dell'articolo 1, comma 414, della Legge 205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, *“Modalità e tempi delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale”*, la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti verrà gestita in via telematica mediante il NSO - Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

19. In merito alla tracciabilità dei pagamenti:

- l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Articolo 14 - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura di legge. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito all'articolo 38 del CSA.

Articolo 15 – CERTIFICATO DI COLLAUDO

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto disposto dall'articolo 44 del CSA.

Articolo 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, di seguito denominato Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.

2. L'Appaltatore dà atto che la Stazione appaltante ha trasmesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Codice di comportamento di cui al precedente comma.

3. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento ai propri

collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

4. Un'eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

5. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto per mancato rispetto dei termini, come previsto all'art. 21 del CSA.

6. In materia di risoluzione e recesso del contratto si applicano tutte le disposizioni previste nel CSA con particolare riferimento agli artt. 22 e 46 del CSA stesso.

Articolo 17 – CONTESTAZIONI E RISERVE

1. Secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto 7 marzo 2018, n. 49 il presente articolo contiene la disciplina prevista dalla Stazione appaltante per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve alla quale il direttore dei lavori e l'Appaltatore si devono attenere.

2. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

3. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

4. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di

compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

5. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

6. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

7. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di

successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Articolo 18 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 205, del Codice dei contratti pubblici, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5% ed il 15% di quest'ultimo, il RUP, applica la procedura ivi contemplata.

2. Ai sensi dell'art. 208 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma precedente, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Firenze con esclusione della competenza arbitrale.

	TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	
	Articolo 19 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA	
	E ASSISTENZA	
	1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al CSA.	
	2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti pubblici e al CSA.	
	3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.	
		19di24

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo per la tutela dei lavoratori e per la regolarità contributiva, si fa rimando a quanto stabilito dall'articolo 105, comma 16, del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 20 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'Appaltatore "informa" le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

Articolo 21 - SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici e di quanto disposto dall'art. 27 del CSA, i lavori che l'Appaltatore ha indicato di voler subappaltare in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti previsti dal comma 1 dello stesso art. 27.

3. Il contratto di subappalto deve contenere le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto stabilito agli articoli 27, 28 e 29 del CSA.

Articolo 22 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla _____ società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, per l'importo di euro _____ (_____) pari al _____ % per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo

svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 23 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, pubblici l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _____ del _____, rilasciata da _____ per i seguenti massimali:

- partita 1 (opere che rappresentano l'oggetto della copertura assicurativa) = importo contrattuale;
- partita 2 (opere preesistenti) = € 1'500'000;

b) che deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore;

c) per responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento e il capitolato generale d'appalto, quest'ultimo per la parte in vigore

Articolo 25 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Bollo totalmente a carico della controparte assolto in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del DPR 642 del 26/10/1972.

3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della sua ricezione (a mezzo pec) da parte dell'Azienda dopo la sottoscrizione di entrambe le parti.

6. Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

7. Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si compone di n. ____ (____) fogli, compresi gli allegati, occupando n. ____ (____) facciate.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante

.....

(firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

.....

(firmato digitalmente)